

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)484

Vol. 1963/0129

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(63)484 definitivo

Orig.: F

Bruxelles, 10 dicembre 1963

PROPOSTA MODIFICATA DI UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo
di orientamento e di garanzia

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(63)484 definitivo

PROPOSTA MODIFICATA DI UN REGOLAMENTO

relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo
di orientamento e di garanzia

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agraria comune e in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c), e d),

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Considerando che, per l'attuazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, è necessario stabilire le condizioni e le procedure del finanziamento della politica agraria comune, soprattutto per quanto riguarda una sezione "garanzia agricola" e una sezione "orientamento agricolo" che concretano la diversità dei tipi di spesa del Fondo;

Considerando che, per la sezione "garanzia agricola", si dovranno fissare per quanto possibile norme comunitarie che siano valide per l'insieme delle organizzazioni comuni di mercato e si applichino anche ai mercati cui, per decisione del Consiglio, sarà estesa l'applicazione del regolamento n. 25;

Considerando che è necessario precisare le condizioni generali di imputabilità al Fondo delle spese per interventi sul mercato interno conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 25, e che è pertanto opportuno stabilire un quadro generale valido tanto per i settori già soggetti all'organizzazione comune dei mercati quanto per quelli che lo saranno in futuro;

.../...

Considerando che, data la necessità di precisare il significato dei concetti che servono di base per il calcolo delle spese di restituzione all'esportazione verso i paesi terzi, è opportuno estendere il presente regolamento anche alle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 25;

Considerando che gli obiettivi della politica agraria comune non potranno essere pienamente conseguiti senza un'azione esplicata, in stretta connessione col miglioramento della struttura delle regioni rurali in genere, nel settore delle strutture agricole tanto della produzione quanto della commercializzazione;

Considerando che, nell'ambito della sezione "orientamento agricolo", le azioni per conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche di struttura che sono rese necessarie dallo sviluppo del mercato comune e che devono essere strettamente connesse con il miglioramento della struttura delle regioni rurali in genere, riguardano l'adattamento e il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura, l'adattamento e l'orientamento della produzione agricola, l'adattamento e il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli nonché lo sviluppo delle possibilità di collocamento di questi ultimi;

Considerando la necessità di stabilire criteri generali e particolari per l'intervento del Fondo, soprattutto per garantire la conformità dei progetti con l'interesse comunitario;

Considerando che l'agricoltura è parte integrante dell'economia vista nel suo insieme e che lo stesso vale sul piano regionale; che, di conseguenza, la soluzione di determinati problemi agricoli può essere ricercata soltanto nello sviluppo regionale, in particolare sulla base di misure complementari indipendenti dalla politica agraria propriamente detta; che, ai fini di un coordinamento delle varie misure, è necessario iscriverle in un programma di sviluppo economico regionale, e che il contributo del Fondo deve pertanto essere accordato con priorità ai progetti iscritti in programmi di sviluppo economico regionale, in modo da consolidare l'efficacia dell'insieme delle misure;

.../...

Considerando che l'espansione economica risultante dall'attuazione del mercato comune e l'applicazione della politica agraria comune possono aggravare determinate disparità interregionali e intersettoriali, sollevare nell'agricoltura problemi nuovi e rendere più ardua la soluzione di quelli attuali; che la responsabilità comunitaria relativa a tali ripercussioni implica in questo caso la necessità di un'azione prioritaria a favore del miglioramento delle strutture agrarie che sia strettamente connessa col miglioramento della struttura delle regioni rurali in genere;

Considerando che in taluni casi uno sforzo particolare in favore della divulgazione agricola e della formazione generale e professionale deve accompagnarsi alle azioni di miglioramento delle strutture per garantirne la piena efficacia, e che la situazione sociale dei lavoratori dell'agricoltura merita attenzione particolare;

Considerando che uno degli obiettivi della politica agraria comune consiste nell'incrementare la capacità economica e concorrenziale delle aziende agrarie economicamente vitali, in modo da garantire in permanenza un reddito equo agli interessati, cioè ai coltivatori ed ai salariati agricoli;

Considerando che il miglioramento delle strutture agrarie permette di migliorare la redditività delle aziende, ma che i relativi oneri finanziari sovente fanno sì che gli agricoltori rifuggano da questo mezzo;

Considerando che tra i metodi di finanziamento possibili è opportuno scegliere per il Fondo le sovvenzioni a fondo perduto, i contributi al pagamento di interessi e la proroga del termine di rimborso dei prestiti, in modo da garantire la piena efficacia dell'azione comunitaria tenendo conto della diversità delle azioni strutturali previste;

Considerando che l'aumento della redditività risultante dal miglioramento delle strutture giustifica che gli interessati stessi si assumano in carico parte delle spese e degli interessi dovuti per le somme impegnate;

Considerando che l'intervento del Fondo costituisce un contributo complementare e non può quindi tradursi in una diminuzione degli altri interventi, comunitari o nazionali, praticati normalmente;

.../...

Considerando che il Fondo può rafforzare l'attività della Banca europea per gli investimenti nel settore agricolo tramite interventi più conformi alle possibilità finanziarie del settore;

Considerando che il Comitato permanente delle strutture è stato istituito per promuovere il coordinamento delle politiche di struttura agraria e che sarà quindi opportuno informarlo circa le attività della sezione "orientamento agricolo" del Fondo e consultarlo per i problemi di sua competenza;

Considerando che le condizioni poste dalla Commissione hanno scopo di orientare i progetti nel senso della politica agraria comune e devono quindi essere rispettate;

Considerando la necessità di precisare l'esatto significato della nozione di importazioni nette per il calcolo della seconda parte dei contributi degli Stati membri contenuta nell'articolo 7 del regolamento n. 25;

Considerando che la messa in opera e il funzionamento del Fondo esigono una stretta e costante cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e che detta cooperazione può essere garantita nel modo migliore mediante l'istituzione di un Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato Fondo, comprende due sezioni:

la sezione "garanzia agricola"

la sezione "orientamento agricolo".

2. La sezione "garanzia agricola" riguarda le spese finanziate dal Fondo in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agraria comune.

3. La sezione "orientamento agricolo" riguarda le spese finanziate dal Fondo in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 25.

4. Le spese di amministrazione e per il personale sostenute dagli Stati membri e dagli organismi beneficiari del Fondo non sono assunte in carico da quest'ultimo.

Parte prima

INTERVENTO DEL FONDO PER LA SEZIONE "GARANZIA AGRICOLA"

SPESE PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI

Articolo 2

1. I volumi delle esportazioni nette di ciascuno Stato membro verso i paesi terzi, in base ai quali sono calcolate le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 25, sono determinati per prodotto di base, nel quadro delle singole organizzazioni comuni di mercato. A tal fine, i prodotti derivati sono convertiti in prodotti di base.

Per prodotto o prodotti di base considerati nel quadro di ciascuna organizzazione comune di mercato si intendono uno o più prodotti il cui onere all'importazione è calcolato secondo criteri propri e non in rapporto all'onere all'importazione di un altro prodotto.

Tuttavia, i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali non devono essere considerati prodotti di base.

.../...

2. L'elenco dei prodotti di base e i tassi da utilizzare per la conversione dei prodotti derivati in prodotti di base sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 7.

Articolo 3

1. Per determinare l'aliquota della restituzione all'importazione verso i paesi terzi dello Stato membro la cui restituzione media è la più bassa (articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 25), ciascuno Stato membro calcola una volta all'anno la restituzione media per i singoli prodotti di base.

2. Il calcolo dev'essere effettuato da ciascuno Stato membro, per campagna e per prodotto di base, ad esclusione quindi dei prodotti derivati, dividendo l'importo totale delle restituzioni concesse per le quantità esportate verso i paesi terzi.

3. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 ottobre, le aliquote delle restituzioni medie per ciascun prodotto di base nonché gli elementi giustificativi che ne hanno consentito il calcolo, contemporaneamente alla domanda di rimborso di cui all'articolo 9.

Articolo 4

1. Sulla base dei dati forniti in applicazione dell'articolo 3, la Commissione procede al confronto tra le restituzioni annuali concesse dagli Stati membri.

Nell'effettuare tale confronto, non viene tenuto conto delle restituzioni medie:

- influenzate da un prezzo vigente in uno Stato membro e stabilito in deroga al limite inferiore di prezzo fissato per la Comunità,
- relative a quantità non rappresentative di prodotti esportati verso i paesi terzi.

2. L'aliquota della restituzione media più bassa valida nella Comunità per ciascun prodotto di base viene stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 7.

.../...

SPESE PER INTERVENTI SUL MERCATO INTERNO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA b) DEL REGOLAMENTO N° 25

Articolo 5

1. Per interventi sul mercato interno aventi scopo e funzione identici alle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 25 si intendono tutte le azioni soggette a norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, inteso a modificare l'utilizzazione abituale di un prodotto per diminuirne l'offerta sul mercato della Comunità, purché il trattamento subito dal prodotto escluda la sua utilizzazione abituale.
2. Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa o a maggioranza qualificata in seguito, le modalità d'intervento del Fondo per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati.

SPESE PER INTERVENTI SUL MERCATO INTERNO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA c), DEL REGOLAMENTO N° 25

Articolo 6

1. Per altri interventi sul mercato interno ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 25 si intendono le azioni sul mercato interno derivanti da un obbligo e soggette a norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati.
2. Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa o a maggioranza qualificata in seguito, le condizioni di imputabilità delle spese per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati.

PROCEDURA PER LA SEZIONE "GARANZIA AGRICOLA"

Articolo 7

Nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni del presente articolo, sono applicabili le procedure previste all'articolo 26 del regolamento n. 19, all'articolo 20 del regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, all'articolo 17 del regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova o all'articolo 17 del regolamento

n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame; è inoltre applicabile ogni altra procedura identica prevista nei regolamenti adottati ulteriormente per la graduale attuazione di un'organizzazione comune di mercato.

Articolo 8

Per ogni trimestre gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il termine massimo di tre mesi dalla fine del trimestre medesimo, una tabella contenente le seguenti indicazioni:

- a) per le spese relative a restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, le quantità in peso dei prodotti esportati, convertiti in prodotti di base in conformità dell'articolo 2, o l'importo totale delle restituzioni accordate per ciascun prodotto di base;
- b) per le spese relative ad interventi sul mercato interno, le quantità cui si riferiscono gli interventi imputabili al Fondo e le somme spese per categoria di prodotti.

Articolo 9

1. Una volta all'anno ed entro il 31 ottobre, gli Stati membri presentano alla Commissione una domanda di rimborso delle spese relative a restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e ad interventi sul mercato interno riguardanti il periodo compreso tra il 1° luglio o il 30 giugno, spese che, in conformità delle disposizioni degli articoli da 2 a 6, devono essere assunte a carico del Fondo. Per il periodo compreso tra il 30 luglio 1962 o il 30 giugno 1963, gli Stati membri trasmetteranno tuttavia le domande di rimborso tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Previa consultazione del Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento o di garanzia menzionato negli articoli da 26 a 30 e in appresso denominato Comitato del Fondo, la Commissione stabilisce quali indicazioni debbano essere contenute nello domanda di rimborso degli Stati membri nonché la forma di presentazione delle stesse.

Articolo 10

Il rimborso delle spese relative a restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e ad interventi sul mercato interno viene effettuato dalla Commissione in soluzione unica annua previa consultazione del Comitato del Fondo.

.../...

Parte seconda

INTERVENTO DEL FONDO PER LA SEZIONE "ORIENTAMENTO AGRICOLO"

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 11

1. Le azioni della sezione "orientamento agricolo" del Fondo intraprese in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 25 nonché in stretta connessione con il miglioramento delle strutture rurali in genere, riguardano:

- a) l'adattamento o il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura,
- b) l'adattamento o l'orientamento della produzione agricola,
- c) l'adattamento o il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli,
- d) lo sviluppo delle possibilità di collocamento dei prodotti agricoli.

2. Le azioni della sezione "orientamento agricolo" del Fondo possono riferirsi all'agricoltura o a qualsiasi prodotto non appena sia soggetto ad un atto del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati agricoli in un determinato settore.

Articolo 12

1. Per adattamento o miglioramento delle condizioni di produzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, si intendono tutte le azioni necessarie per l'adattamento o il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura:

- nell'ambito dell'azienda agraria,
- nel quadro di più aziende agrarie,
- all'esterno delle aziende agrarie.

2. Per adattamento o orientamento della produzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, si intende:

- a) l'adattamento quantitativo della produzione alle possibilità di collocamento, in particolare la riconversione di talune produzioni, la limitazione della produzione e misure per incoraggiare lo spostamento dell'epoca di consegna dei prodotti sui mercati;

.../...

b) il miglioramento qualitativo dei prodotti conseguito in particolare incoraggiando una produzione di qualità superiore e presentando sui mercati prodotti che possano vantare una qualità ad un tempo migliore e più omogenea.

3. Per adattamento e miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, si intende l'attrezzatura per la commercializzazione all'interno, all'esterno o nel quadro di più aziende agricole nei settori seguenti:

- a) il miglioramento delle capacità di magazzinaggio, in particolare la costruzione o l'adattamento di silos, depositi, cantine, impianti frigoriferi, installazioni per il congelamento o altre attrezzature per il magazzinaggio o la conservazione dei prodotti;
- b) la valorizzazione dei prodotti agricoli, in particolare la costruzione o l'adattamento di mattatoi, lattorie, zuccherifici, conservifici, mulini, oleifici, distillorie, impianti per la vinificazione o per la trasformazione di prodotti in succhi di frutta;
- c) il miglioramento dei circuiti di commercializzazione, in particolare la creazione o l'adattamento di centri di vendita all'ingrosso mediante asta, di mercati-deposito, di mercati-stazione, di centri per il condizionamento e la manipolazione dei prodotti, nonché lo sviluppo dei mezzi di trasporto;
- d) una migliore conoscenza dei fattori che determinano la formazione dei prezzi sui mercati dei prodotti agricoli, in particolare mediante la creazione o il miglioramento di reti di informazione sulla quotazione dei prezzi, nonché di centri di osservazione del mercato.

4. Per il miglioramento delle possibilità di collocamento dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, si intendono le azioni comunitarie per lo sviluppo degli sbocchi commerciali di taluni prodotti agricoli nel quadro della politica agricola comune in conformità dell'articolo 41, lettera b) del Trattato.

.../...

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI D'INTERVENTO

Articolo 13

1. L'intervento del Fondo è deciso sulla base di progetti presentati alla Commissione.
2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per "progetto" qualsiasi progetto promosso da enti di diritto pubblico o di diritto privato che miri esclusivamente o parzialmente al miglioramento della struttura agraria ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.
3. L'intervento del Fondo si riferisce alla parte del progetto relativa al miglioramento della struttura agraria ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 14

1. Per poter beneficiare dell'intervento del Fondo, ciascun progetto deve rispondere simultaneamente ai seguenti criteri generali:
 - a) presentare interesse comunitario;
 - b) avere lo scopo di migliorare in stretta connessione con il miglioramento delle regioni rurali in genere, la struttura agraria a beneficio dell'economia generale;
 - c) prevedere un onere finanziario a carico dei beneficiari, in conformità dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2;
 - d) presentare una sufficiente garanzia di perennità dell'effetto economico del miglioramento strutturale realizzato;
 - e) Nel caso di azioni conformi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), avere lo scopo di rendere o mantenere economicamente vitali le aziende agrarie e di garantire l'incremento della loro capacità concorrenziale per mantenere o raggiungere un equo livello del reddito pro-capite di quanti possono essere stabilmente occupati nell'agricoltura;
 - f) nel caso di azioni conformi all'articolo 11, lettere b), c) e d), iscriversi in un programma comunitario elaborato in conformità dell'articolo 16.

.../...

2. I progetti beneficiano di una priorità d'intervento del Fondo quando rispondono inoltre ad uno o più dei criteri seguenti:

- a) si iscrivono in un programma di sviluppo economico regionale che tenda ad un equilibrio tra l'agricoltura e gli altri settori economici ed offra in particolare adeguate possibilità di lavoro alla popolazione attiva agricola o non agricola;
- b) rientrano nel quadro delle misure che il Consiglio fissa, in applicazione dell'articolo 3 della decisione del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agraria, per conseguire tale coordinamento;
- c) perseguono un adattamento o un orientamento nuovo, qual è reso necessario dalle esigenze e dagli effetti economici dell'attuazione della politica agraria comune;
- d) favoriscono un orientamento o un adattamento dell'agricoltura quando la situazione socio-economica denoti un ritardo che rischi di compromettere la messa in opera della politica agraria comune.

Articolo 15

1. Per le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) i progetti beneficiano senza pregiudizio delle priorità stabilite all'articolo 14, paragrafo 2, di condizioni prioritarie particolari quando rispondono ad uno o a entrambi i criteri seguenti:

- a) tengono sufficientemente presenti i problemi di divulgazione e di formazione generale e professionale agricola, in modo da valorizzare al massimo gli investimenti previsti;
- b) contribuiscono a migliorare la situazione sociale dei lavoratori dell'agricoltura.

Articolo 16

1. Per le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono adottati programmi comunitari secondo la procedura di cui all'articolo 43 del Trattato.

2. Ciascun programma comunitario deve indicare:

- a) lo scopo da raggiungere in applicazione dell'articolo 11, lettere b), c), e d);

.../...

- b) le regioni cui dovrebbe essere destinato lo sforzo maggiore;
- c) l'importanza relativa dell'intervento del Fondo per ciascun progetto e il metodo di finanziamento prescelto;
- d) l'importo totale che sarà impegnato e il periodo previsto per la realizzazione del programma stesso.

3. Previa consultazione del Comitato del Fondo di cui agli articoli da 26 a 30, la Commissione fissa le modalità di esecuzione di ciascun programma comunitario adottato dal Consiglio.

MODALITA' D'AZIONE

Articolo 17

1. L'intervento del Fondo consiste:
 - a) in sovvenzioni a fondo perduto;
 - b) in contributi al pagamento degli interessi dei prestiti accordati per il finanziamento dei progetti;
 - c) in proroghe del termine di rimborso di tali prestiti;
 - d) in combinazioni delle tre forme d'intervento menzionate ai precedenti punti a), b) e c).
2. L'intervento del Fondo non deve alterare le condizioni di concorrenza in misura contraria all'interesse comune.
3. L'intervento del Fondo non deve sostituirsi alle agevolazioni ed agli aiuti finanziari accordati dalle autorità nazionali, ovvero determinarne una riduzione.
4. L'intervento del Fondo non deve sostituirsi alle attività della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo.

La Commissione sorveglia il coordinamento tra le attività del Fondo e quelle della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo.

.../...

Articolo 18

1. Per un dato progetto, il contributo accordato dal Fondo non può superare il 50% dell'investimento realizzato. La partecipazione finanziaria del beneficiario del miglioramento sarà almeno pari al 30% dell'investimento realizzato.
2. Per un dato progetto, il contributo annuale al pagamento degli interessi non sarà superiore al 4% del saldo dei prestiti accordati al 31 dicembre precedente e si riferirà ad un periodo massimo di 30 anni. L'onere annuale per interessi sostenuto in definitiva dai beneficiari non sarà inferiore all'1%.
3. Per un dato progetto, la proroga del termine di rimborso dei prestiti non può portare oltre 30 anni la durata totale del rimborso.
4. Il Fondo non interviene nel caso di prestiti ottenuti presso organismi diversi dalla Banca europea per gli investimenti a condizioni meno favorevoli di quelle accordate da quest'ultima, quando questa si sia dichiarata disposta ad intervenire.
5. A prescindere dal paragrafo precedente, non vi sono restrizioni all'intervento del Fondo in merito all'origine dei prestiti di finanziamento dei progetti.

Articolo 19

Il contributo del Fondo è concesso alle persone fisiche o giuridiche che in definitiva sostengono del tutto o in parte l'onere finanziario per la realizzazione del progetto. Esso è corrisposto loro per il tramite di enti di diritto pubblico o di diritto privato cui spetta disporre le spese relative ai progetti.

Articolo 20

Previsa consultazione del Comitato del Fondo, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione degli articoli da 17 a 19.

.../...

PROCEDURA PER LA SEZIONE "ORIENTAMENTO AGRICOLO"

Articolo 21

Il Comitato permanente delle strutture istituito dall'articolo 1 della decisione adottata dal Consiglio il 4 dicembre 1962 e relativa al coordinamento delle politiche di struttura agraria sarà:

- a) regolarmente informato dalla Commissione circa le attività della sezione "orientamento agricolo" del Fondo;
- b) consultato dalla Commissione
 - quando una siffatta consultazione sia prevista nel quadro della sezione "orientamento agricolo" del Fondo ;
 - in merito a tutti i problemi di importanza generale riguardanti le azioni del Fondo conformi all'articolo 11, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 22

1. Le domande per ottenere il concorso del Fondo debbono essere presentate annualmente alla Commissione entro il 30 settembre, per essere istruite a partire dall'anno successivo.

Le domande di contributo da istruire nel 1964 potranno essere presentate alla Commissione fino al 1° luglio 1964.

2. Previa consultazione del Comitato permanente delle strutture, per quanto riguarda le azioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 11, lettera a), oppure del Comitato del Fondo per le azioni che dipendono dall'articolo 11, lettere b), c) o d), la Commissione stabilisce le indicazioni che devono essere contenute nelle domande e la forma di presentazione delle stesse.

3. La domanda di contributo del Fondo è inoltrata dallo Stato membro interessato o direttamente dall'organismo cui spetta ordinare le spese relative ai progetti.

In quest'ultimo caso, la Commissione notifica la domanda allo Stato membro interessato.

.../...

Articolo 23

1. La Commissione esamina i progetti per stabilire se adempiano alle condizioni generali e particolari richieste per l'intervento del Fondo.
2. Per le domande che non sono state inoltrate da uno Stato membro, la Commissione prima di prendere una decisione che impegni l'intervento del Fondo, consulta lo Stato membro interessato.
3. Previa consultazione del Comitato permanente delle strutture, per quanto riguarda le azioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), oppure del Comitato del Fondo per le azioni dipendenti dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c) e d), la Commissione decide circa l'intervento del Fondo, le sue modalità e le sue condizioni, tenendo conto tanto delle priorità elencate nell'articolo 14, paragrafo 2 e nell'articolo 15, quanto delle disponibilità finanziarie.
4. La decisione della Commissione è notificata al richiedente ed allo Stato membro interessato.

Articolo 24

1. Per tutta la durata dell'intervento, la Commissione controlla l'esatto adempimento delle condizioni tecniche, finanziarie o di altro genere richieste per ciascun progetto cui è concesso il contributo del Fondo.
2. In caso di mancato o cessato adempimento di tali condizioni, la Commissione può sospendere, ridurre o ~~sopprimere~~ il contributo del Fondo.

.../...

Parte terza

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE DUE SEZIONI
CONTRIBUTI AL FONDO

Articolo 25

Le importazioni nette effettuate da ciascun Stato membro in provenienza dai paesi terzi, importazioni di cui è necessario conoscere l'ammontare per poter calcolare la seconda parte dei contributi degli Stati membri al Fondo in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento n. 25, sono calcolate in valore per tutti i prodotti i cui mercati rientrano nel campo d'applicazione di detto regolamento.

COMITATO DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA

Articolo 26

1. E' istituito un Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato Comitato del Fondo.
2. Il Comitato del Fondo assiste la Commissione nell'amministrazione del Fondo secondo le condizioni stabilite dagli articoli da 27 a 30.

Articolo 27

Il Comitato del Fondo è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Comitato del Fondo da non più di 5 funzionari.

Il Comitato del Fondo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 28

Il Comitato del Fondo viene consultato :

1. nei casi in cui una consultazione sia prevista dal presente regolamento;
2. per gli stanziamenti del Fondo da iscrivere annualmente nello stato di previsione delle spese della Commissione per l'esercizio successivo, ed eventualmente negli stati di previsione suppletivi;
3. per la parte finanziaria dei progetti di rapporti annuali previsti dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 25, e del rapporto di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

.../...

4. per i progetti di proposte che la Commissione intende sottoporre al Consiglio per completare o modificare il regolamento n. 25.

Articolo 29

Il Comitato del Fondo puo' esaminare qualsiasi altra questione amministrativa del Fondo sottopostagli dal suo Presidente su propria iniziativa ovvero su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Esso viene regolarmente informato dell'attività del Fondo.

Articolo 30

Le riunioni del Comitato del Fondo sono convocate ed organizzate dal Presidente.

Il segretariato del Comitato del Fondo è curato dai servizi della Commissione.

Il Comitato del Fondo puo' consultare esperti su proposta del suo Presidente.

Il Comitato del Fondo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 31

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Fondo ed adottano ogni misura atta ad agevolare gli eventuali controlli che la Commissione ritenga utili prima di decidere in merito all'intervento del Fondo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente